



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA

SENATO ACCADEMICO

Delibera n. 20 del 29/10/2013

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 19 del 22/10/2013

DECRETO RETTORALE

**Emanato con D.R. n. 3586/2013 del 08/11/2013
Prot. n. 79391 del 08/11/2013**

ALBO UFFICIALE DI ATENEO

**Publicato mediante affissione all'Albo
Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al
n. 1308 del 11/11/2013 – Prot. n. 80240/2013**

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 12/11/2013

NOTE

STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO

**Area AA.GG.LL.
Settore Organi Collegiali ed elezioni**

AREA DI INTERESSE

[Regolamenti Dipartimenti e altre strutture](#)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

*Albo ufficiale di Ateneo
Repertorio n. 1308/2013
Prot n. 80240 del 11/11/2013*

Titolo I	Classe 3	Fascicolo
N. 79391	del 08/11/2013	
UOR	CC	RPA

**Decreto n. 3586
del 08/11/2013**

IL RETTORE

Visto lo Statuto di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 luglio 2013 di approvazione del Regolamento interno del Dipartimento di Fisica e Chimica;

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 19 del 22 ottobre 2013 ha espresso parere favorevole sul suddetto Regolamento;

Vista la delibera n. 20 del 29 ottobre 2013 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento *de quo*;

Ritenuto di emanare il Regolamento interno del Dipartimento di Dipartimento di Fisica e Chimica;

DECRETA

Di emanare il testo del Regolamento nella stesura che di seguito si riporta:

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Compiti del Dipartimento

Il Dipartimento di Fisica e Chimica (DIFC) attivato con D.R. n° 4408 del 12.12.2012 promuove, coordina, verifica e diffonde le attività di ricerca delle sue componenti, nel rispetto dell'autonomia scientifica di ogni singolo Docente e il dovuto concorso alle attività didattiche secondo quanto stabilito e in conformità con lo Statuto dell'Università di Palermo e delle leggi vigenti. All'atto della costituzione del Dipartimento vi afferiscono docenti delle aree 02 (Fisica), 03 (Chimica) e 05 (Biologia) appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari: FIS/01, 02, 03, 04, 05, 07, 08; CHIM/01, 02, 03; BIO/13.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Dipartimento:

1. promuove le attività di ricerca e la formazione di gruppi di ricerca in ambiti strategici e innovativi, promuove ed esegue al proprio interno attività di consulenza, di ricerca su contratto o convenzione e di formazione non istituzionale;
2. promuove le attività didattiche e contribuisce alla loro gestione e pianificazione, secondo quanto previsto da leggi e regolamenti.

Art. 2 - Autonomia del Dipartimento

Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo e secondo le modalità riportate nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Art. 3 - Composizione del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo ed i ricercatori di cui al D.R. n° 4808 del 12.12.2012 di costituzione.
2. Afferiscono inoltre al Dipartimento i vincitori di procedure concorsuali per le quali il Dipartimento ha proposto al Consiglio di Amministrazione la chiamata e i docenti che abbiano presentato domanda di afferenza per trasferimento da altro Dipartimento o da altro Ateneo, a seguito delle procedure previste negli appositi regolamenti di Ateneo.
3. Il Dipartimento è, inoltre, composto dal Personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato e dagli Allievi dei Dottorati e delle Scuole di Specializzazione attivati presso il Dipartimento, dagli Assegnisti e dai titolari di borse di studio e di contratti di ricerca, i quali partecipano agli organi collegiali di Dipartimento secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 4 - Organi e strutture organizzative del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:

- il Consiglio,
- la Giunta,
- il Direttore.

Le loro attribuzioni sono definite negli artt. 27, 28, 29 e 30 dello Statuto dell'Università di Palermo.

Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, costituite in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento, secondo le modalità e i requisiti più avanti descritti all'art. 18.

TITOLO II - ORGANI DI DIPARTIMENTO

Art. 5 - Compiti del Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento (C.d.D.) è l'organo al quale è affidata l'attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

Pertanto, il Consiglio di Dipartimento:

- a) approva il presente regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attribuzioni del Dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni istituzionali;
- b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per la utilizzazione dei fondi e degli spazi assegnati;
- c) assicura l'osservanza delle direttive stabilite dal Direttore Generale di Ateneo, per l'impiego del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca assegnato al Dipartimento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- d) approva il piano triennale di ricerca e definisce gli obiettivi e le aree di attività indicando le disponibilità di strutture, servizi, strumentazione e assicurando la libertà di ricerca dei singoli docenti;
- e) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza e promuove accordi con soggetti pubblici e privati, per l'utilizzo di competenze specifiche e per il reperimento di fondi utili a svolgere attività inerenti alla ricerca e alla didattica;
- f) delibera la proposta di costituzione o adesione alla/e Struttura/e di raccordo;
- g) propone con propria deliberazione, alle Strutture di raccordo, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione dei Corsi di studio di cui all'articolo 35 comma 1 lettere a) e d) dello Statuto;
- h) provvede, per quanto di competenza e a integrazione della programmazione effettuata dalle Struttura/e di raccordo, al conferimento di incarichi di insegnamento o di attività integrative, anche attraverso la stipulazione di contratti di docenza;
- i) promuove, cura e rendiconta le attività legate ai tirocini curriculari ed extracurriculari;
- j) esprime parere sulle domande di afferenza dei docenti al Dipartimento, previo parere del dipartimento di provenienza, in caso di trasferimento;
- k) propone al Consiglio di Amministrazione le richieste di reclutamento o di trasferimento dei professori e dei ricercatori a tempo determinato ed indeterminato coerentemente con i piani della ricerca e della didattica e ne cura le relative procedure di proposta e di chiamata;
- l) sottopone al Direttore Generale le richieste di attribuzione delle unità del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in accordo sia con le esigenze di didattica e cioè in relazione ai corsi di studio, alla numerosità degli studenti e alle tipologie di attività svolte, sia con le esigenze di ricerca e cioè in relazione al volume delle risorse finanziarie, alla manutenzione dei locali e delle attrezzature;
- m) approva le richieste di finanziamento;
- n) approva la proposta di budget di previsione da sottoporre all'amministrazione centrale;
- o) approva le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione di acquisto di beni di consumo, materiale bibliografico, strumenti, attrezzature e arredi, nonché l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del Direttore;
- p) approva l'eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni o la loro disattivazione;
- q) approva, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, i regolamenti interni relativi a specifici aspetti organizzativi compreso il regolamento che disciplina la modalità di funzionamento delle Sezioni;
- r) approva, per quanto di sua competenza, le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei Dottorati di Ricerca e delle Scuole di Specializzazione;
- s) esprime parere per richieste di congedo per motivi di studio e ricerca di Docenti e Ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
- t) approva, in base a specifiche richieste di singoli o di gruppi di Professori o Ricercatori afferenti al Dipartimento, le richieste per l'attivazione di assegni di ricerca, indicandone, ove richiesto, l'ordine di priorità, e designa, per ogni assegno di ricerca attribuito, una commissione giudicatrice;
- u) designa la commissione giudicatrice per l'espletamento della valutazione comparativa per l'attribuzione di contratti co.co.co., occasionali, professionali, borse di studio;
- v) conferisce gli incarichi per l'affidamento di contratti di prestazione d'opera di natura intellettuale a personale esterno all'Università a carico del budget del Dipartimento;
- w) determina annualmente la quota prelevabile dalle spese generali, ove previste, dei progetti di ricerca finanziati da destinare alle spese di funzionamento del Dipartimento;
- x) propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri Interdipartimentali tra i cui proponenti ci siano docenti del Dipartimento;
- y) delibera su quanto predisposto dalla Giunta di Dipartimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Consiglio di Dipartimento esercita, inoltre, ogni altra attribuzione che gli sia stata assegnata dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, in conformità alla normativa vigente.

In ordine alle competenze suddette, il Consiglio si riunisce, ordinariamente, almeno tre volte l'anno; può essere, comunque, convocato su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario.

Il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi titolo, può delegare alla Giunta attribuzioni di sua competenza.

Art. 6 - Composizione del Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
- i Professori, i Ricercatori di ruolo e i Ricercatori a tempo determinato;
- il Responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
- una rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale docente;
- una rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero pari al 10% del personale docente;
- una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede amministrativa pari al 10% del personale docente.

Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei Componenti non di diritto del C.d.D. sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo.

I membri elettivi decadono dalla carica quando si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o per oltre la metà delle riunioni nel corso di un anno. Nella prima riunione utile successiva alla decadenza, si procederà alla loro immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.

Art. 7 - Convocazione del C.d.D.

Il C.d.D. è convocato dal Direttore, in via ordinaria, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, luogo e ora della seduta. Detto avviso viene trasmesso, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta a tutti i componenti.

Copia dell'avviso di convocazione e del relativo o.d.g. è depositata presso gli uffici della Segreteria di Dipartimento.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con altri mezzi di comunicazione e portata a conoscenza degli interessati con un preavviso non inferiore a 24 ore. Il carattere d'urgenza deve essere specificato nella convocazione.

Il Direttore, in relazione a sopravvenute situazioni urgenti, può presentare ordini del giorno aggiuntivi che, tuttavia, devono essere approvati dal Consiglio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, a inizio di seduta.

Art. 8 - Svolgimento delle sedute del C.d.D.

Il C.d.D. si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. La seduta è considerata valida se viene raggiunto il numero legale di metà più uno dei componenti, previo accertamento delle firme apposte nel foglio di presenza.

Ai fini del numero legale non sono computati gli assenti giustificati, purché non superino 1/3 dei Componenti il Consiglio. I componenti del C.d.D. hanno l'obbligo di comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio e solo in tale caso vanno considerati assenti giustificati.

In mancanza di numero legale, da verificarsi entro trenta minuti dall'apertura della seduta, il Direttore procede a rinviare la stessa.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti j) e k) del precedente art. 9 i soli Professori e Ricercatori del Dipartimento in accordo con la normativa vigente. Per gli altri argomenti, per i quali di norma la votazione è palese, esercitano diritto di voto tutti i componenti il C.d.D. Su richiesta di un componente del Consiglio avente diritto al voto, questo può essere esercitato per appello nominale. Su richiesta, le votazioni riguardanti singole persone avvengono per scrutinio segreto.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti i cui voti si sommano ai contrari. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Nel corso della seduta il numero legale è presunto. La verifica del numero legale può essere richiesta solo dagli aventi diritto al voto.

Art. 9 - Compiti della Giunta del Dipartimento

La Giunta è l'organo al quale è affidata l'elaborazione delle proposte e delle attività da sottoporre al C.d.D. e ogni altra attività istruttoria ad esso espressamente richiesta dal Direttore o dal Consiglio.

Pertanto la Giunta:

- a) propone l'acquisto di materiale bibliografico, di strumenti, attrezzature e arredi, nonché l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;
- b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del Dipartimento;
- c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento su indicazione dei docenti e delle sezioni in cui il Dipartimento può essere organizzato;
- d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al bilancio unico di Ateneo;
- e) predispone annualmente la proposta di budget di previsione.

Alla Giunta possono essere assegnati dal C.d.D. ulteriori compiti amministrativi e attività che risultino conformi ai Regolamenti di Ateneo e alle leggi vigenti, anche di propria competenza, specificandone nella delega, approvata a maggioranza assoluta degli aventi titolo, durata e finalità.

Art. 10 - Composizione della Giunta

La Giunta è composta da:

- il Direttore, che la convoca e la presiede;
- il responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
- tre professori ordinari;
- tre professori associati;
- tre ricercatori;
- due unità del personale tecnico-amministrativo;
- un rappresentante di assegnisti e ricercatori a tempo determinato o contrattisti;
- un rappresentante degli studenti di dottorato.

L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei Componenti non di diritto della Giunta sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo.

Ove già non eletti in Giunta possono prendere parte alle riunioni di Giunta i Coordinatori delle sezioni attivate, i Delegati del Direttore e il Vicario del Responsabile Amministrativo, senza diritto di voto.

La Giunta dura in carica secondo quanto previsto dai Regolamenti e dallo Statuto di Ateneo e in ogni caso decade al termine del mandato del Direttore. In caso di indisponibilità permanente (dimissioni, avanzamenti di carriera o altro) di un componente della Giunta, subentra il primo dei non eletti nella stessa categoria. In mancanza, si procede a elezioni integrative.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 11 – Convocazione e svolgimento delle sedute della Giunta

Per quanto attiene la convocazione, le deliberazioni e i pareri della Giunta valgono le stesse norme di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 12 - Compiti del Direttore

Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
- b) assicura l'esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;
- c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del Dipartimento nella prima seduta utile;
- d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- e) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta di budget di previsione predisposta dalla Giunta e corredata dalla relativa relazione tecnica;
- f) designa il Direttore Vicario fra i professori componenti la Giunta;
- g) designa inoltre propri delegati almeno alle seguenti funzioni: 1) alla Didattica; 2) alla Ricerca e Laboratori scientifici; 3) per le Biblioteche; Può inoltre designare propri delegati con la funzione di Responsabili di Plesso;
- h) dispone direttamente gli acquisti di beni e servizi entro i limiti finanziari previsti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità senza necessità di sottoporli all'approvazione del Consiglio;
- i) dispone la cancellazione dei beni mobili dagli inventari per "fuori uso", perdita, cessione, furto per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità;
- j) autorizza le missioni dei singoli componenti il Dipartimento;
- k) sottoscrive disposizioni di accertamento, di impegni di spesa, ordinativi di pagamento e altri documenti contabili previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilità;
- l) ogni altra funzione attribuita in forza di leggi, regolamenti o disposizioni di Organi superiori.

Art. 13 - Modalità di elezione del Direttore

Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda votazione e della maggioranza relativa nella successiva, ed è nominato con decreto del Rettore. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento del quorum per due votazioni l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.

Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Art 14 - Verbali del Consiglio e della Giunta

I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Responsabile Amministrativo o del suo vicario. Le delibere sono rese pubbliche mediante deposito dei verbali presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento. I verbali di ciascuna seduta vanno approvati di norma nella seduta successiva. Il Direttore e il Responsabile Amministrativo curano la tenuta dell'archivio dei verbali.

Art. 15 - Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Amministrativo, nominato dal Direttore Generale, nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dagli organi collegiali e sotto la vigilanza del Direttore del Dipartimento provvede, coadiuvato da eventuali collaboratori, alla gestione amministrativa, assumendone la relativa responsabilità.

Nello specifico svolge le seguenti funzioni:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- a) assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento;
- b) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento con funzione di segretario verbalizzante e con voto deliberativo; il responsabile amministrativo può delegare al suo vicario le funzioni di verbalizzante nelle sedute del consiglio e/o della giunta;
- c) gestisce, in accordo con il Direttore, il fondo economato con le procedure di cui all'art 29 e 70 del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo e provvede all'accertamento delle entrate, all'assunzione degli impegni, alle liquidazioni della spesa, nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità;
- d) in solido con il Direttore del Dipartimento è responsabile della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili.

Art. 16 - Biblioteca del Dipartimento

La Biblioteca è la struttura dedicata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio librario, oltre che al supporto bibliografico e documentario delle attività didattiche e di ricerca dei Docenti, degli Studiosi e degli Studenti. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno nel rispetto delle norme regolamentari e di Ateneo in materia. Il regolamento interno disciplina altresì l'eventuale istituzione di *Collezioni Scientifiche e Lasciti* effettuati a favore della Biblioteca Dipartimentale.

Art. 17 - Laboratori del Dipartimento

Per una migliore organizzazione interna, il Dipartimento attiva *Laboratori* con la finalità di fornire un adeguato supporto ai compiti di ricerca, all'espletamento dei lavori conto terzi e di supporto alla didattica senza autonomia amministrativa.

Ogni Laboratorio ha la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative e alle caratteristiche culturali scientifiche e tecniche di conduzione dei lavori, di definire una specifica organizzazione e un regolamento interno, approvato dal C.d.D.

Al fine dell'esercizio di alcune specifiche prestazioni conto terzi, ogni Laboratorio, in relazione alle proprie competenze, fa riferimento allo specifico Regolamento di Dipartimento per l'attività conto terzi approvato dal C.d.D.

Il Direttore, al fine di un adeguato funzionamento dei laboratori, ne affida a un Professore o Ricercatore interno la responsabilità della conduzione, anche tenendo conto delle indicazioni fornite da eventuali Sezioni dipartimentali.

Il suo utilizzo è disciplinato da appositi Regolamenti di Ateneo e da un regolamento interno formulato nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari.

TITOLO III – SEZIONI

Art. 18 – Modalità di istituzione e di funzionamento delle Sezioni

Le Sezioni, ove istituite, si organizzano in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento.

Le Sezioni sono istituite su proposta motivata di almeno dodici componenti (docenti di ruolo o ricercatori a tempo determinato), con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Successivamente alla sua istituzione, il singolo docente non già proponente, esercita la propria opzione entro tre mesi dalla costituzione della Sezione dietro parere favorevole dei componenti della stessa. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione o di parere favorevole, la questione è rimessa al Consiglio di Dipartimento che delibera con maggioranza qualificata degli aventi titolo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Ciascun docente può afferire a una sola sezione. E' prevista la figura del Referente (Coordinatore) della Sezione.

Assegnisti, borsisti e dottorandi seguono la scelta di afferenza alle Sezioni dei rispettivi referenti delle tematiche e tutor.

Le Sezioni devono essere riconfermate ogni tre anni e vengono disattivate se il numero di componenti di ruolo scende al di sotto di dieci.

La delibera d'istituzione delle Sezioni disciplina le modalità di funzionamento delle stesse e di designazione del Referente.

Il Dipartimento resta comunque l'unico riferimento per qualsiasi relazione con altre strutture universitarie o con enti esterni.

TITOLO IV - NORME PARTICOLARI e FINALI

Art. 19 – Frequenza del Dipartimento

La frequenza delle strutture di ricerca del Dipartimento da parte dei soggetti esteri deve essere autorizzata dal Consiglio di Dipartimento. La richiesta di frequenza deve essere corredata di:

- 1) una breve relazione sulle attività che il richiedente intende svolgere durante il periodo della sua permanenza in Dipartimento; in essa dovrà essere indicato il gruppo di ricerca presso il quale dette attività saranno svolte;
- 2) una dichiarazione di accettazione da parte del responsabile del gruppo di ricerca presso il quale il richiedente chiede di svolgere la sua attività, il responsabile del gruppo dovrà dichiarare inoltre che si farà carico delle eventuali spese che potrebbero derivare dalle attività che il richiedente svolgerà durante il periodo della sua permanenza;
- 3) la dichiarazione da parte del richiedente di attenersi scrupolosamente al rispetto delle norme di sicurezza da osservare nei laboratori di ricerca.

A seguito dell'approvazione della richiesta di frequenza da parte del Consiglio di Dipartimento, il richiedente, prima di iniziare qualsiasi attività, dovrà munirsi di adeguata assicurazione, a proprio favore e a favore di terzi, contro infortuni e rischi connessi all'attività di ricerca. Gli organi di gestione del Dipartimento, al di là delle responsabilità connesse con il proprio ruolo, non si assumono alcuna responsabilità su eventuali infortuni a carico del richiedente durante il periodo di permanenza presso i locali del Dipartimento.

Saranno prese in considerazione da parte del C.d.D. le richieste di frequenza, corredate della documentazione di cui punti 1) 2) e 3), provenienti da Laureati (L.M.), Dottori di Ricerca, Docenti e Ricercatori in quiescenza, Professori in visita, collaboratori di ricerca. Per ciascuna di queste categorie si applicano i seguenti criteri:

- La frequenza dei Laureati (L.M.) è consentita per un massimo di un anno dalla data di conseguimento del titolo. Essi potranno richiedere al responsabile del gruppo di ricerca presso il quale svolgono la loro attività la disponibilità ad una postazione di lavoro e l'accesso alle apparecchiature di laboratorio;
- La frequenza dei Dottori di Ricerca è consentita nel periodo che va dalla fine del ciclo di appartenenza fino all'esame finale, e per un ulteriore periodo di un anno dalla data di conseguimento del titolo. Hanno diritto, durante tale periodo, a una postazione di lavoro e all'accesso alle apparecchiature di laboratorio;
- La frequenza dei collaboratori di ricerca, quali docenti o ricercatori provenienti da Università italiane o straniere, enti di ricerca pubblici o privati, è consentita per l'intero periodo previsto per l'attività di collaborazione con uno o più membri del Dipartimento. Alla domanda di frequenza deve essere allegata appropriata documentazione da cui si evinca la durata e la natura di tale collaborazione.
- La frequenza di Ricercatori e Docenti in quiescenza, che non ricoprono incarichi di insegnamento gratuiti e/o retribuiti è consentita per il periodo di un anno a partire dalla data



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

di cessazione del servizio. Su richiesta del Docente/ricercatore e nell'interesse del Dipartimento, la frequenza può essere rinnovata dal CdD per un ulteriore periodo. Al Ricercatore o al Docente in questione viene assegnata, durante la sua permanenza in Dipartimento, una postazione di lavoro corredata dei necessari supporti informatici. Egli ha inoltre diritto all'accesso alle apparecchiature in dotazione al Dipartimento.

- Ai sensi dell'articolo 5 del "Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti" esitato dal Senato accademico in data 5 febbraio 2011, ai Ricercatori e ai Docenti in quiescenza che ricoprono incarichi di insegnamento gratuiti e/o retribuiti è garantito, previa semplice comunicazione al C.d.D., l'accesso ai locali del Dipartimento, l'utilizzo di una postazione di lavoro e delle apparecchiature di laboratorio ai fini didattici, per l'intero anno accademico.

In tutti i casi previsti da questo regolamento, alla fine del periodo di permanenza consentito, le chiavi di accesso alla struttura (di cui eventualmente in possesso), agli studi e ai laboratori dovranno essere restituite al Direttore del Dipartimento o a un suo delegato.

Art. 20 – Responsabili di Plesso

Su indicazione del Direttore possono essere designati i Responsabili di Plesso a cui vengono affidate le seguenti funzioni:

- gestire i rapporti con l'Ufficio Tecnico per la manutenzione ordinaria del plesso;
- controllare che vengano rispettate le norme di sicurezza da parte di tutto il personale strutturato e non, presente nei locali del plesso;
- controllare l'effettiva esecuzione delle opere di pulizia nei locali del plesso in conformità del contratto stipulato con l'impresa;
- gestire l'uso delle aule e dei laboratori didattici nel rispetto di quanto concordato ad inizio di anno accademico con gli organi di gestione dei corsi di laurea al quale afferiscono i professori e i ricercatori del Dipartimento.

Art. 21 – Norme finali

Per la gestione amministrativa delle succitate attività, si rimanda comunque alle leggi e ai regolamenti e a eventuali Regolamenti specifici di Dipartimento.

Il Rettore
Prof. Roberto Lagalla

F.to il Pro-Rettore Vicario
Prof. Ing. Vito Ferro